

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1563

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NISTICÒ, LA LOGGIA, CAMPUS,
GALLOTTI e VENTUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 1995

Norme relative alla eleggibilità al Parlamento nazionale

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 56, terzo comma, della Costituzione conferisce l'elettorato passivo per la Camera dei deputati agli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il venticinquesimo anno di età. L'articolo 58, secondo comma, a sua volta conferisce l'elettorato passivo per il Senato agli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Nella Costituzione non sono previste limitazioni all'eleggibilità per più mandati delle stesse persone; il che non preclude, peraltro, che la fonte ordinaria possa introdurle, al fine di consentire un rinnovo delle cariche attingendo a nuove risorse nella prospettiva di una più dinamica rappresentatività del corpo elettorale.

Nè è da ritenere che la fonte ordinaria, ponendo limitazioni di questo tipo, ostacoli

l'esercizio della potestà di accesso alle cariche elettive garantita dalla Costituzione. Al contrario detta potestà viene meglio garantita dalla clausola limitativa di cui si tratta, in virtù della quale ha modo di verificarsi un maggiore accesso complessivo dei cittadini alle cariche elettive medesime.

Che l'esigenza di favorire il ricambio della composizione soggettiva del Parlamento sia fortemente avvertita è testimoniato, del resto, dalle clausole presenti negli statuti di alcuni partiti politici o, comunque, dai criteri da essi seguiti nella scelta dei candidati: le une e gli altri basati, per l'appunto, sulla inammissibilità delle candidature di soggetti che siano stati già eletti per due mandati nell'uno e/o nell'altro ramo del Parlamento, per un numero però complessivo di almeno otto anni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Non sono eleggibili a deputati e a senatori gli elettori che siano stati eletti nelle due Camere per due mandati anche non consecutivi. Tale causa di ineleggibilità non opera per i soggetti che siano rimasti in carica per un periodo non superiore a otto anni.

